



## CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA

---

### IL TESTO UNIFORME DEI DECRETI INGIUNTIVI E IL SIGNIFICATO DELLA LOCUZIONE "OLTRE INTERESSI LEGALI DI MORA" ALLA LUCE DEL D.LGS. N. 231/2002

La normativa di cui al d.lgs. n. 231/02 è entrata in vigore il 7 novembre 2002 ed è riferita ai rapporti conclusi dopo l'8 agosto 2002, prevedendo la decorrenza automatica degli interessi moratori. Con essa sono state introdotte delle nuove definizioni sia per l'identificazione dei soggetti interessati, sia per la tipologia di rapporti per i quali trova applicazione la norma; ciò è avvenuto principalmente in quanto l'intervento legislativo dà attuazione alla direttiva n. 2000/35/CE, le cui finalità erano di uniformare la disciplina dei pagamenti all'interno dell'Unione Europea, constatato l'eccessivo ritardo nell'adempimento delle obbligazioni pecuniarie nelle transazioni commerciali.

I soggetti interessati sono:

- la pubblica amministrazione: e per tale si intendono *“le amministrazioni dello Stato, le Regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti pubblici territoriali e loro unioni, gli enti pubblici non economici, ogni altro organismo dotato di personalità giuridica istituito per soddisfare specifiche finalità di interesse generale non aventi carattere industriale e commerciale, la cui attività è finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dalle Regioni, dagli enti locali, da altri enti pubblici o organismi di diritto pubblico, o la cui gestione è sottoposta al loro controllo o i cui organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza sono costituiti, almeno per la metà, da componenti designati dai medesimi soggetti pubblici”* (art. 2, lett. A);
- gli imprenditori: e per tali si intende *“ogni soggetto esercente un'attività economica organizzata o una libera professione”* (art. 2, lett. C), secondo la terminologia adottata anche nel nostro ordinamento (cfr. vecchio testo degli artt. 1469 *bis* e ss. c.c.; cfr. art. 3, co. 1, lett. C del “codice del consumo”).

Tale definizione ha il chiaro intento di estendere l'applicazione della normativa a tutti quei soggetti che svolgono un'attività economicamente rilevante e autonoma, a esclusione quindi del lavoro subordinato.

Sono oggetto della normativa *“le transazioni commerciali”* e per tali si intendono *“i contratti, comunque nominati, tra imprese e tra imprese e pubbliche amministrazioni che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o*

*la prestazione di servizi, contro il pagamento di un prezzo*” (art. 2, lett. A). E’ precisato che non ci si riferisce a ogni reciproco rapporto oggetto delle transazioni commerciali, ma soltanto a *“ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo”* (art. 1, co. 1).

Anche per tale aspetto la dizione è ampia, in quanto la finalità della norma è di regolamentare una vasta ipotesi di rapporti e accordi commerciali con l’introduzione della generica categoria di transazione commerciale, inusuale nel nostro ordinamento (da non equivocare con la figura della transazione *ex art. 1965 c.c.*). Non rientrano nella normativa le reciproche prestazioni inerenti il contratto, ma unicamente i pagamenti in denaro quale corrispettivo.

Per quanto riguarda, quindi, l’ambito di applicazione oggettiva, l’art. 1 del d.lgs. n. 231/02 utilizza il termine “transazione” in modo volutamente atecnico, in relazione alla necessità di coordinarsi con le molteplici tradizioni giuridiche dei paesi aderenti all’Unione Europea. Tale termine assume il significato di “contratto”, prevedendo la necessaria presenza di un rapporto sinallagmatico fra il “pagamento” e la “consegna di merci o la prestazione di servizi”.

Per quanto attiene ai presupposti soggettivi di applicazione, si rileva che la definizione obiettiva di “transazione commerciale” contenuta nell’art. 2 lett. A del d.lgs. n. 231/02 esclude dall’ambito di applicazione delle disposizioni introdotte la materia dei contratti conclusi con i “consumatori”. Tale scelta risulta coerente con l’interpretazione della nozione di consumatore fin qui affermata in ambito nazionale e comunitario.

Si segnala che il Tribunale di Roma, con provvedimento cautelare del 14 marzo 2003 (est. Orlandi), ha espressamente escluso che il principio contenuto nell’art. 6 del d.lgs. n. 231/02, secondo cui il creditore ha diritto all’integrale *“risarcimento dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrispostegli”*, trovi applicazione nei confronti del consumatore, anche se inadempiente, così respingendo un primo tentativo di interpretazione “estensiva” della disciplina.

Sotto altro profilo, va pure ricordato come la Corte di Giustizia delle Comunità Europee ha chiarito che la nozione di “consumatore” impiegata dalla direttiva n. 93/13 va interpretata come rivolta esclusivamente a tutelare le persone fisiche.

Il vecchio testo dell’art. 1469 *bis*, co. 2, c.c., ove definisce il consumatore come *“la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta”* (ora art. 3, co. 1, lett. A del “codice del consumo”), è stato investito di taluni dubbi di costituzionalità nella parte in cui non si applica al professionista “debole” o non prevede l’inclusione della piccola impresa e dell’impresa artigiana nella nozione di consumatore così testualmente definita. Tali censure sono state respinte dalla Corte Costituzionale, con la sentenza n. 469 del 22 novembre 2002 (cfr. Corte di Giustizia, 22 novembre 2001 in *Foro It.* 2001, IV, c. 501, con nota di Palmieri; in *Giur. It.* 2002, con nota di Nizzo, *La nozione di consumatore nell’ambito della Convenzione di Bruxelles*, rif. a Corte Giust. CE 3 luglio 1997 n. 269, con nota di Benincasa, in *Resp. Comunicazione Impresa* 1997, p. 841 e ss.).

In sostanza si è affermato il principio per cui il soggetto che agisce per scopi estranei all'attività professionale, o non propriamente a essa riferibili, è soggetto presumibilmente privo della competenza a negoziare.

Deve, pertanto, ritenersi che la disciplina dettata dal d.lgs. n. 231/02 si applichi ai contratti conclusi fra:

- imprenditori;
- tra un imprenditore e una pubblica amministrazione;
- tra un professionista intellettuale e un imprenditore;
- fra due professionisti (operanti nell'ambito della propria attività professionale).

La nozione atecnica e "sostanziale" di imprenditore/professionista rende infine possibile l'applicazione della normativa *de qua* anche ai contratti conclusi da enti associativi, purché nell'ambito dell'espletamento di un'attività economica (e quindi con l'esclusione della materia attinente ai rapporti interni al rapporto associativo).

Pertanto, per quanto riguarda la posizione dell'avvocato creditore, alla luce del dettato normativo e della dottrina e giurisprudenza in materia, sembra che si debba ritenere che il libero professionista possa applicare il tasso di interesse previsto dal d.lgs. n. 231/02 unicamente qualora il proprio cliente possa essere ricompreso nelle categorie professionali di cui sopra, e unicamente allorquando il mandato professionale svolto possa avere un'inerenza direttamente ricollegabile all'attività professionale esercitata dal cliente.

Per quanto riguarda la possibilità di esigere gli interessi commerciali di cui alla normativa in esame, alla stregua di automatica conseguenza della dicitura adottata nel testo standard dei decreti ingiuntivi oggetto d'intesa con la Presidenza del Tribunale, deve confermarsi che con l'adozione della locuzione "interessi legali" si è inteso fare riferimento sia a quelli previsti dal diritto comune (art. 1224, co. 1, c.c.), sia a quelli previsti dalla normativa speciale, a seconda della sussistenza e ricorrenza, nei singoli casi di specie, delle condizioni soggettive e oggettive previste dalla legge speciale.

Bologna, 16 giugno 2011

Il Consigliere delegato  
avv. Gino Martinuzzi